

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Bossoletti nr.14

☎ 035/834005 - **⑤** 035/4420901-E- mail - <u>segreteria@comune.gandosso.bg.it</u> $PEC-\underline{comune digandos so@legal mail.it}$

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 3.10.2017

Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

(Allegato A)

I -Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito

territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del fatturato medio del triennio precedente. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-quinquies dell'articolo 26. Quindi:

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero).

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato con deliberazione del Sindaco, adotta con i poteri della Giunta comunale, n. 17 del 31.03.2015 e successivamente trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti, in data 14.05.2015.

La "relazione conclusiva" sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata approvata con delibera di Giunta n.13 del 17.03.2016.

II - Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Gandosso partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1. Cogeme spa con una quota pari a 0,009%;
- 2. Uniacque s.pa. una quota pari a 0,13 %.
- 3. Servizi comunali s.p.a. una quota pari a 2,38 %;

Nessuna delle suddette società è quotata sui mercati regolamentati.

Tali partecipazioni sono state oggetto del Piano del 2015.

2. Associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Gandosso fa parte della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, con la quale gestisce in forma associata alcuni servizi e funzioni.

L'adesione alla Comunità Montana, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e non partecipazione in società pubbliche, non è oggetto del presente Piano.

III - Revisione straordinaria

1.COGEME spa.

La società Cogeme s.p.a. ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto degli Enti Locali, nonché di soggetti terzi delle seguenti attività:

- a) la gestione dei servizi pubblici locali e sovra comunali degli Enti Locali soci;
- b) la progettazione, la realizzazione nonché la gestione delle opere, edifici ed impianti pubblici, l'effettuazione dei lavori, forniture e servizi pubblici in genere per gli Enti Locali soci.

Tali servizi rientrano a pieno titolo nelle attività di produzione di un servizio di interesse generale ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del TU.

La società, quindi:

- 1. possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 2, in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- 2. possiede i requisiti dell'articolo 20 comma 2 del testo unico in materia di società, come documentato nelle schede tecniche allegate al presente piano, in quanto:
- a) ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori,
- b) fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro;
- c) ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e).

Seppure Cogeme s.p.a. non è affidataria di alcun servizio per il comune di Gandosso, è intenzione dell'amministrazione <u>mantenere</u> la partecipazione, seppur minoritaria, in Cogeme s.p.a.

2. UNIACQUE SPA

UNIACQUE Spa è una società totalmente pubblica costituita il 20 marzo 2006 per la gestione in house del servizio idrico integrato sulla base dell'affidamento effettuato dall'Autorità d'ambito della provincia di Bergamo per una durata di 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra la società e l'Ato è stato sottoscritto l'1 agosto 2006 e successivamente integrato il 4 giugno 2007.

Il servizio idrico integrato (S.I.I.) riguarda, in particolare, l'insieme dei servizi di prelievo, trasporto ed erogazione dell'acqua all'utente, la gestione dei sistemi fognari e la depurazione delle acque reflue.

Il comune di Gandosso con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 05.06.2006 ha aderito alla società Uniacque s.p.a e con delibera n. 8 del 31.05.2010 è stato approvato il

contratto di concessione amministrativa delle reti del servizio idrico integrato, stabilendo la durata del rapporto contrattuale in anni trenta.

Tale servizio che rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di un servizio di interesse generale ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del TU.

La società, quindi:

- 3. possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- 4. possiede i requisiti dell'articolo 20 comma 2 del testo unico in materia di società, come documentato nelle schede tecniche allegate al presente piano, in quanto:
- d) ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori,
- e) fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro;
- f) ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e).

Per le ragioni sin qui esposte, è intenzione dell'amministrazione <u>mantenere</u> la partecipazione, seppur minoritaria, in Uniacque s.p.a

3. SERVIZI COMUNALI S.P.A

Servizi Comunali S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico detenuto da 56 enti soci: 55 comuni e una comunità montana. Nata nel 1997 con le modalità previste dall'art. 22 - comma 3°, lett. e) della legge 08.06.1990 n. 142, che individuava le forme di gestione dei servizi pubblici locali, oggi la società eroga servizi per 81 comuni, soci e non soci, raggruppando a diverso titolo 350.000 cittadini serviti. Con 4 sedi operative dislocate sul territorio lombardo Servizi Comunali copre un'area geografica che va dal Basso Sebino verso la valle Calepio, fino alla città di Bergamo per poi risalire le valli Seriana e Brembana e ridiscendere nella media e bassa pianura Bergamasca. Alla società partecipano, inoltre, tre comuni della provincia di Milano e tre comuni delle provincia di Brescia.

La Società gestisce numerosi servizi di pubblica utilità, quali:

- la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e non;
- la gestione dei centri comunali di raccolta rifiuti;
- la consulenza qualificata in campo ambientale sulle problematiche relative alle normative ed agli adempimenti amministrativi.
- la riscossione TARSU / TIA;
- l'informatizzazione di centri comunali di raccolta rifiuti, con gestione della trasformazione della tassa ed introduzione di diverse simulazioni tariffarie;

- l'informatizzazione uffici e reti di trasmissione dati;
- la gestione del ciclo idrico integrato;
- la gestione tributi locali;
- le campagne informative e di sensibilizzazione presso le scuole e con le diverse modalità di impiego dei media.

Il comune di Gandosso con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 29.09.1997 ha aderito alla Servizi comunali s.p.a.

Per il Comune di Gandosso svolge il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi non pericolosi affidato con atto di Consiglio Comunale n.32 del 29.09.1997.

Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

- 1. possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- 2. possiede i requisiti dell'articolo 20 comma 2 del testo unico in materia di società, come documentato nelle schede tecniche allegate al presente piano, in quanto:
 - a) ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori,
 - b) ha fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro;
 - c) ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e).

Per le ragioni sin qui esposte, è intenzione dell'amministrazione <u>mantenere</u> la partecipazione, seppur minoritaria, in Servizi comunali s.p.a